



## Sentenza n. 205 del 2023

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti  
*decisione del 25 ottobre 2023, deposito del 14 novembre 2023*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: ord. nn. [140](#) e [141](#) del 2022 e nn. [9](#), [16](#), [99](#) e [108](#) del 2023*

#### **parole chiave:**

PROTEZIONE INTERNAZIONALE – DURATA RAGIONEVOLE DEL  
PROCESSO

#### **disposizione impugnata:**

- artt. 2, comma 2-*bis*, della [legge 24 marzo 2001, n. 89](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

non fondatezza

La Corte d'appello di Napoli, con cinque ordinanze di analogo tenore, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 2-*bis*, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (introdotto dall'art. 55, co. 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), nella parte in cui, **laddove prevede che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di tre anni in primo grado, si applica anche al processo in materia di riconoscimento della protezione internazionale** di cui all'art. 35-*bis* del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. La disposizione censurata violerebbe gli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Secondo il rimettente, invero, la natura personalissima dei diritti umani coinvolti, la peculiarità del procedimento di protezione internazionale, connotato dalla semplicità delle forme e da esigenze di snellezza e sommarietà delle indagini, la stessa previsione del termine di quattro mesi per la decisione del giudice, nonché l'indicazione contenuta nel co. 15 del medesimo art. 35-*bis*, secondo cui la «controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza», sono tutti dati che lascerebbero desumere che **la tutela in materia di riconoscimento della protezione internazionale deve essere soddisfatta con particolare rapidità**.

È precisamente per tale ragione, dunque, che, nella prospettiva del giudice *a quo*, la norma censurata si porrebbe in contrasto sia con l'art. 3, primo comma, Cost., giacché finisce per equiparare e trattare in modo uniforme procedure del tutto diverse sotto l'aspetto della congruità della durata ragionevole dei giudizi, sia con gli artt. 111, secondo comma, e 117,

primo comma, Cost., per violazione degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 6 CEDU, posto che l'individuazione di tale durata non può prescindere dalle caratteristiche e dalla natura del procedimento.

La Corte costituzionale dichiara **non fondate** le questioni sollevate.

Il giudice delle leggi, infatti, dopo aver richiamato propria precedente giurisprudenza e quella della Corte di Strasburgo, rileva come sia stato già chiarito che **la garanzia di un ricorso effettivo riguarda solamente il diritto del richiedente asilo di portare innanzi a un giudice, con le garanzie della giurisdizione, l'esame della sua richiesta**, mentre è rimessa alle regolamentazioni processuali degli Stati membri la disciplina dell'impugnazione, in secondo grado o ulteriore, della decisione di quel giudice, rammentando, altresì, come la questione dell'adeguatezza dei termini per i giudizi in materia di protezione internazionale sia stata oggetto anche di ulteriori pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha manifestato l'esigenza che quei giudizi **non siano talmente celeri da vanificare l'effettività della tutela giurisdizionale**.

A detta della Consulta, dunque, dall'esame della normativa dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia, **non è possibile** ricavare alcun elemento idoneo a conferire ai giudizi di cui trattasi uno **statuto differenziato**, quanto alla loro durata, rispetto al complesso dei procedimenti giurisdizionali condotti all'interno di uno Stato membro.

Anzi, data la delicatezza degli interessi in gioco, sorge spesso l'esigenza che i procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale siano disciplinati in modo tale da assicurare il completo esame della situazione individuale del richiedente; il che, spesso, può comportare lo svolgimento di **accertamenti complessi**, tali da rendere **non irragionevole** la prevista durata di **tre anni per il primo grado di merito**.

Da qui, la declaratoria di **non fondatezza** delle questioni sollevate.

*Jacopo Ferracuti*